

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3546/88 DELLA COMMISSIONE****del 15 novembre 1988****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2306/88<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 3465/88 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3465/88 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3465/88, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 16 novembre 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 1988.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 201 del 27. 7. 1988, pag. 65.

<sup>(3)</sup> GU n. L 304 del 9. 11. 1988, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 15 novembre 1988, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

| Codice prodotto | Importo della restituzione |   |
|-----------------|----------------------------|---|
|                 | per 100 kg                 | per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione |
| 1701 11 90 100  | 34,96 <sup>(1)</sup>       |   |
| 1701 11 90 910  | 33,34 <sup>(1)</sup>       |   |
| 1701 11 90 950  | <sup>(2)</sup>             |   |
| 1701 12 90 100  | 34,96 <sup>(1)</sup>       |   |
| 1701 12 90 910  | 33,34 <sup>(1)</sup>       |   |
| 1701 12 90 950  | <sup>(2)</sup>             |   |
| 1701 91 00 000  |                            | 0,3801  |
| 1701 99 10 100  | 38,01                      |   |
| 1701 99 10 910  | 38,48                      |   |
| 1701 99 10 950  | 38,48                      |   |
| 1701 99 90 100  |                            | 0,3801  |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).